

ISTITUTO COMPrensIVO

“FERRAJOLO-SIANI”

ACERRA



...per una scuola inclusiva e di Qualità...

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2022/2023

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

La comunità scolastica è formata da un gruppo articolato di persone che si suddividono in quattro categorie essenziali coordinate dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.: Alunni, Docenti, Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi.

La Qualità del servizio scolastico, nella scuola dell'Autonomia, raggiunge livelli ottimali solo mediante una forte sinergia fra tutte le componenti all'interno della comunità.

Le norme che regolano i rapporti delle componenti fra loro e di ciascuna delle componenti con la pubblica amministrazione sono regolamentate da disposizioni generali ministeriali (leggi, decreti, ordinanze, circolari, regolamenti, ecc....), dai rispettivi Contratti di lavoro, nazionali e decentrati, dal codice civile e, soprattutto, dalle norme che regolano, per generale consenso, civili rapporti di convivenza.

Appare tuttavia opportuno, sulla scorta dell'analisi delle specifiche situazioni logistico-strutturali e della particolare fisionomia della comunità scolastica che opera all'interno dell'Istituto Comprensivo "Ferrajolo-Siani", definire in forma prescrittiva alcune essenziali norme che nel loro complesso regolano il funzionamento di questa istituzione scolastica.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonomaproposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado di Terralba.

Infatti come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono alcuni doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Il regolamento di istituto chiarirà quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
- I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
- La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno.
- Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:

- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.

L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

4. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono

richieste di rispettare:

- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.
- Gli alunni sono invogliati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.

- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano loro un contratto formativo.
- Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

6. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
- Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.

7. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:

- La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

8. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:

- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

9. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:

- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e

l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 3 volte e trattenersi non più di 3/5 minuti ogni volta,.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
18. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) falsificare il libretto delle giustificazioni;
 - b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce,

atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare (SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO)

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 2 volte e trattenersi non più di 3/5 minuti ogni volta,.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte

sui banchi, sui muri ecc.).

16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
(Vedere Regolamento in pagine successive)
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
18. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) falsificare il libretto delle giustificazioni;
 - b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e scritta;
 - l'avvertimento alla famiglia.

2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica: attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;

a) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;

b) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;

c) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;

d) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;

e) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti e) e f) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.

3. Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.
4. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta non verbalizzata**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento

eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.

La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente. Ai sensi del Patto educativo di corresponsabilità di cui al successivo articolo 18, la nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.

5. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la **nota scritta verbalizzata**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.
6. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.
7. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
8. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 7 – L'allontanamento dalla comunità scolastica (“sospensione”)

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (“sospensione”) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiore a tre.

Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).

2. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico. L'oggetto ritirato va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al docente che ha preso il provvedimento. Per il rispetto della privacy è consentito all'alunno di estrarre dal cellulare la scheda telefonica prima di procedere al ritiro. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione per un numero superiore di giorni.
(Vedi Regolamento nelle pagine successive)
3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).
5. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona

umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

***Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione
all'esame di stato conclusivo del corso di studi***

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

***Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di
esame***

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità
scolastica**

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre

indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.11– Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

	Tipi di infrazione	Sanzioni disciplinari individuali
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardi e mancata giustificazione assenze 2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: <ol style="list-style-type: none"> a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti 3. Disturbo arrecato alla lezione <ol style="list-style-type: none"> a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento b) urla durante la lezione ecc. 4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze - Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
B. Inadempimento grave dei doveri scolastici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze 2. Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 3 3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi 4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari 	<ul style="list-style-type: none"> - Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori - Sospensione fino a 2 giorni - Sospensione fino a 2 giorni - Sospensione fino a 3 giorni - Sospensione da 1 a 15 giorni a

	<p>a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui</p> <p>b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc.</p>	<p>seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione riparativa: divieto di - parteci- pare ad attività sportive scolastiche o
--	---	---

	<p>c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.</p> <p>5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata</p> <p>6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature</p> <p>a) non cura l'ambiente dove si lavora</p> <p>b) non effettua la raccolta differenziata</p> <p>c) danneggia le strutture imbrattando con scritte</p> <p>d) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni</p> <p>7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici</p> <p>a) si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora</p> <p>b) Utilizza il cellulare in classe o a scuola</p> <p>c) usa altri dispositivi audio o video</p> <p>8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <p>a) si affaccia e si sporge dalla finestra</p> <p>b) getta carta o altri oggetti dalla finestra</p> <p>c) non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</p>	<p>a manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto</p> <p>- Sospensione fino a 3 giorni</p> <p>- Sospensione fino a 3 giorni</p> <p>- Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature</p> <p>- Ritiro del cellulare o degli strumenti elettronici e restituzione alla famiglia dell'oggetto ritirato da parte del docente o di un suo delegato,</p> <p>- sospensione fino a 3 giorni</p>
--	---	---

<p>C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.3 2. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizza più volte il cellulare o ne utilizza un secondo dopo aver consegnato il primo b) Rifiuto di consegnare il cellulare utilizzato 3. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: <ol style="list-style-type: none"> a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, coltelli ecc.) 4. Falsificazione delle giustificiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche - Sospensione fino a 5 giorni - Sospensione fino a 5 giorni - Sospensione fino a 5 giorni
--	---	---

<p>D. Commissione di reati e/o sussistenzadi pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete 2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Sospensione fino a 15 giorni a
---	--	--

	<p>3. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale (18d)</p> <p>4. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi (14)</p> <p>5. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.) (18d)</p> <p>6. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)</p>	<p>seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno - Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno - Sospensione per oltre 15 giorni - Sospensione per oltre 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	<p>1. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico - Esclusione dagli scrutini finali - Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica così come esplicitato nel precedente art.6 , c. 1 e 2.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolparsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.

3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 14 - Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 15 - L'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art. 16 – L'elezione dei membri dell'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l'anno, il docente titolare membro dell'organo di garanzia e tre docenti che, nell'ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
3. L'elettorato attivo dei genitori membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
4. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente

e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.

7. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art 17 – Il procedimento dell'organo di garanzia

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 18– Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Titolo 5: DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

1. I docenti che accolgono gli alunni sono tenuti, a norma di contratto, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche, in caso di impedimento comunicano tempestivamente il ritardo. Per **la scuola dell'Infanzia il momento dell'Accoglienza è previsto tra le 8,30 e le 9.00 poi si procede all'appello e alla registrazione dei pasti.**
2. I docenti a disposizione anche se non impegnati sono tenuti a non allontanarsi e a verificare eventuali necessità sopraggiunte di utilizzo. I docenti in sostituzione nell'espletamento di tale compito garantiscono una particolare puntualità in quanto non è possibile lasciare gli alunni senza vigilanza.
I criteri per le sostituzioni applicati sono i seguenti:
 - 1- *Docente di potenziamento disponibile da orario.*
 - 2- *Docente con ore da recuperare a debito.*
 - 3- *Docente disponibile ad ore di eccedenza o da recuperare a credito.*
 - 4- *Docente di sostegno di altra classe in assenza di alunno (dalla seconda ora dopo essersi accertati dell'assenza dell'alunno tramite comunicazione del docente stesso alla referente).*
 - 5- *Docente di sostegno in compresenza con docente assente in classe propria.*
3. Non è consentito ricevere in classe genitori, in genere persone estranee all'istituzione se non autorizzati per iscritto dalla Presidenza. Qualora i docenti intendano invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica richiederanno formalmente per iscritto autorizzazione al Dirigente. Non è consentito senza autorizzazione del Dirigente diffondere materiale pubblicitario in classe o favorire la vendita in dettaglio di testi presentati da rappresentanti.
4. E' categoricamente vietato il fumo in aula e nei corridoi (ai sensi della legge 584 dell'11/11/1975).
5. E' vietato l'uso di telefoni cellulari durante le attività, i docenti per gravi necessità usufruiranno del telefono dell'istituzione dietro autorizzazione del Dirigente o dei Docenti Collaboratori.

I docenti inoltre parteciperanno a gruppi di chat o di altro tipo con alunni o genitori per motivi esclusivamente didattici e urgenti. Le comunicazioni ai genitori da parte dei docenti avverranno soltanto tramite canali ufficiali (fonogrammi, note...ecc.) e solo in casi eccezionali attraverso canali privati (numero telefonico privato).

- non utilizzare device personali se non per uso didattico
- formare gli studenti all'uso della rete
- dare consegne chiare e definire gli obiettivi delle attività
- monitorare l'uso che gli studenti fanno delle tecnologie a scuola.

In merito alle misure prese dall'Istituzione nell'utilizzo regolamentato dei dispositivi elettronici e nell'ambito della formazione di alunni e docenti per un corretto e consapevole uso della rete e strumenti ad essa collegati, si fa riferimento al **DOCUMENTO DI E-POLICY stilato dall'Istituto** e presente sul sito dell'Istituto.

6-I docenti provvedono ad una corretta e scrupolosa tenuta dei registri, che, in formato cartaceo, saranno redatti esclusivamente con penne di colore nero o blu pertanto non possono essere utilizzate penne di colore rosso né su quelli di classe, per il registro digitale i docenti provvedono ad un puntuale aggiornamento dei dati; ai coordinatori di classe sono inoltre affidate la tenuta dei registri dei verbali e dei registri di classe per la parte generale, la distribuzione e raccolta di modulistica destinata agli alunni, nonché i rapporti con lo Staff di Presidenza.

In particolare sui registri e sui verbali i docenti non scrivono a matita, non cancellano con gomma-cancellini-vernici, non usano simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa, non cancellano coprendo la scritta sottostante; per annullare una scritta la sbarrano ed appongono una firma di convalida a fianco. I docenti indicano inoltre sul registro elettronico compiti assegnati ed argomenti svolti.

7- I docenti, sono tenuti ad apporre la firma nel registro di presenza giornaliera, a prendere visione delle comunicazioni di Presidenza, nonché a visionare frequentemente l'albo ed il sito della scuola. Comunicazioni e circolari sono pubblicate su registro elettronico in apposita sezione.

8-Se il docente è impossibilitato per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la segreteria tempestivamente possibilmente entro le 7,45 e inviare da Registro elettronico apposita modulistica. I docenti sono tenuti ad intervenire alle adunanze collegiali, ogni assenza deve essere comunicata per iscritto e giustificata. I docenti di Scuola Primaria sono tenuti a partecipare alle Programmazioni Settimanali di durata di 2 ore che saranno svolte per tre incontri mensili in presenza ed uno a distanza su piattaforma digitale.

In caso di necessità è possibile convocare le riunioni degli Organi Collegiali on-line, da remoto, sarà possibile effettuare anche eventuali pre-scrutini in modalità on line su predisposte piattaforme.

9- I docenti comunicano con modalità prevista la volontà di adesione ad assemblea sindacale nei termini indicati dalla comunicazione di Presidenza.

10-I docenti sono responsabili degli allievi loro affidati, qualora essi debbano, per motivate ragioni, allontanarsi dall'aula chiedono espressamente la momentanea vigilanza del personale ausiliario. Al termine delle lezioni i docenti di ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino all'uscita. I docenti sono tenuti a controllare che l'aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia, in caso di condizioni non accettabili richiedono l'intervento del personale ausiliario e segnalano in Presidenza.

11-Al cambio dell'ora è indispensabile la celerità, nonché la massima puntualità per i docenti in servizio in ore successive alla prima; si ricorda che il docente è responsabile della classe in cui ha terminato l'ora di lezione.

12-I docenti in servizio alla prima ora annotano puntualmente le assenze sul registro di classe ed elettronico, le giustificazioni/le mancate giustificazioni, i ritardi (in caso di ritardo occorre segnalare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammettere l'alunno in classe). I docenti, se l'assenza è superiore a cinque giorni, accerteranno la presenza di certificato medico; qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, contatterà la famiglia e segnalerà alla Presidenza il nominativo.

13-I docenti si accertano della situazione di tutti gli alunni presenti in classe, registrano eventuali uscite anticipate assicurandosi che l'alunno sia prelevato da uno dei genitori con autorizzazione del Dirigente o di un Collaboratore. Se un alunno richiede, con permesso scritto del genitore, di uscire anticipatamente, non è possibile concedere l'autorizzazione, in questi casi rivolgersi alla Presidenza o ai docenti Collaboratori che permetteranno l'uscita dell'alunno solo se prelevato dal genitore.

14-I docenti limitano le uscite degli alunni dall'aula, le uscite sono infatti annotate su apposito quaderno e regolamentate, non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta.

15-Non è consentito in nessun caso espellere un alunno dall'aula per motivi disciplinari, in questi casi è opportuno convocare in primis un Collaboratore del Dirigente che contatterà il Dirigente stesso e quindi i genitori, per nessun motivo è consentito lasciare l'alunno senza vigilanza nei corridoi.

16-Le comunicazioni di variazione di orario vanno annotate sul registro di classe, firmate dal docente che ne cura la dettatura e la trascrizione sui diari personali degli allievi. Il controllo delle firme è demandato al docente in prima ora nel giorno oggetto di variazione.

17-Per la Scuola Primaria e Secondaria, i docenti convocano le famiglie a colloquio mediante avviso sul diario, se necessario tramite fonogramma, la convocazione non è estemporanea, avviene previa intesa con il Consiglio di classe, interclasse e il Coordinatore. Ogni docente riserva ore annuali per i colloqui comunicandole per iscritto agli alunni, alle famiglie.

18-Le mancanze degli allievi, significative sotto il profilo disciplinare, sono annotate, a cura del docente che le rileva, sul registro di classe; se necessario un provvedimento immediato, il registro è trasmesso al Dirigente o ai Collaboratori per l'attivazione delle procedure disciplinari necessarie. Ogni rilevazione è comunque oggetto di analisi da parte dei Consigli. Non è ammessa, anche nei casi più particolari, la sola espulsione dall'aula.

19-I docenti curano lo svolgimento del contratto formativo secondo quanto previsto dal Consiglio di classe ed interclasse. Nelle prime fasi dell'anno scolastico lo illustrano e completano con gli alunni relativamente agli obiettivi da raggiungere e alle modalità di verifica.

20-Le operazioni di valutazione vanno coerentemente collegate a quelle di programmazione didattica e sostenute da un congruo numero di verifiche di varia tipologia, registrate queste ultime sui registri personali, consegnate agli alunni possibilmente entro dieci giorni dalla loro somministrazione, archiviate al termine dell'anno scolastico negli appositi Uffici.

21-Nel caso in cui un alunno si infortuni durante l'orario scolastico il docente contatta immediatamente l'addetto al Primo Soccorso, fa pervenire in giornata, entro le ventiquattro ore, in Presidenza dettagliata relazione sottoscritta circa la dinamica dell'accaduto.

22-Per utilizzare i sussidi didattici i docenti si rivolgono al Collaboratore consegnatario con richiesta scritta, il docente richiedente risponde personalmente dell'integrità dei sussidi.

23-Le modalità di utilizzo del servizio fotocopie sono rese pubbliche all'inizio dell'anno. I docenti possono richiedere con un anticipo di almeno tre giorni la duplicazione di materiale consistente agli operatori addetti al servizio; le richieste sono registrate tramite modulo all'uopo predisposto (data-classe-richiedente-numero di fotocopie eseguite); i docenti sono contattati dai collaboratori qualora si superino i limiti di congruità.

24-I docenti di sostegno concordano con il Consiglio di classe Interclasse ed Intersezione l'orario di intervento specializzato che deve rispondere agli stessi criteri dell'orario degli altri docenti fatte comunque salve le esigenze del singolo alunno, inoltre il docente non modifica tale orario se non per motivate e documentate esigenze degli alunni.

25-I docenti devono prendere visione del piano di evacuazione e sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme della sicurezza.

TITOLO 6: NORME SUL SERVIZIO MENSA per la Scuola dell'Infanzia

1. I genitori degli alunni che usufruiscono del servizio mensa acquistano il ticket-pasto che viene registrato elettronicamente.
2. Gli alunni che, occasionalmente, non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne delegata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. L'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. Gli alunni saranno esonerati dalla mensa scolastica solo in caso di comprovate patologie.
4. Per l'intervallo del dopo mensa sono previste attività libere o ludico-ricreative programmate.
5. Prima dell'inizio del servizio mensa i genitori devono far pervenire apposita comunicazione riguardante allergie e/o necessità di seguire diete particolari, per cui si prevedono menù personalizzati.
6. **L'Istituzione Scolastica non consente agli alunni, che non usufruiscono del servizio mensa di sostare nel cortile della scuola prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane e non potrà assicurare alcuna vigilanza, quindi non se ne assume responsabilità.**

-SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l'orario scolastico. Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti "farmaci da banco". I signori genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall'uso anomalo e non controllato di farmaci da parte dei propri figli. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso. Per

casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:

- dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria;
- richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti;
- i genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il Direttore del locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci 'salva vita' (es. insulina).

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta e riconoscendone la necessità, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; il D.S. verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005). Per la somministrazione farmaci salva vita **in emergenza** (es. crisi epilettiche), si rimanda ad apposito Protocollo.

-INTRODUZIONE ALIMENTI

Per motivi di sicurezza non potranno essere portati a scuola cibi o alimenti di qualsiasi genere eccetto una piccola merenda personale da consumare durante la pausa. A mensa possono essere consumati esclusivamente cibi e bevande pervenuti dal servizio comunale.

PER REGOLAMENTO GENITORI si rimanda agli allegati “Patto di corresponsabilità” pubblicato sul sito dell’Istituto.

TITOLO 7 : VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

1. Tutti gli alunni hanno diritto a partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
2. Il Consiglio di Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti li esamina verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione e l’effettiva possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente.
3. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore per 1 o 2 alunni diversamente abili, compatibilmente con la gravità del caso.
4. Gli alunni diversamente abili (o quelli con particolari esigenze) che necessitano di assistenza materiale potranno essere accompagnati da uno dei genitori.
5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione, dal CdD e dal CdI rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli di classe, interclasse ed intersezione ad Ottobre, in sede di progettazione, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio di approvare le iniziative e farle rientrare nei Piani suddetti.
7. Si auspica la totale partecipazione della classe, tuttavia, il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione, è pari ai 2/3 della classe. Per evitare problemi di gestione del servizio per le classi che permangono a scuola, è limitata l’uscita a max n° quattro classi per sede tranne particolari esigenze organizzative. Sono ammesse delegazioni di alunni di interclasse in relazione a partecipazioni a concorsi ed eventi, manifestazioni, altre iniziative culturali.
8. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici, Funzione Strumentale della scuola.
9. Per ogni uscita deve essere individuato un docente referente.
10. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita d’istruzione con scadenza non programmata, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il decimo giorno precedente la partenza prevista.
11. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il decimo giorno prima della partenza.
12. Le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.

13. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di Fax.
14. Il Consiglio di Classe, interclasse per gravi motivi e dopo un'attenta valutazione, può escludere dalla partecipazione al viaggio e/o alla visita di istruzione gli alunni che possono arrecare particolari problemi al normale svolgersi dello stesso.
15. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
16. Le visite ed i viaggi d'istruzione si attuano in concomitanza delle attività didattiche, tuttavia, qualora per cause motivate ciò non fosse possibile, in particolare in relazione a partecipazione manifestazioni e premiazioni, è consentita la loro realizzazione anche in giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche.
17. Viaggi di istruzione : per le classi terze della secondaria la partecipazione degli allievi è indipendente dal numero dei partecipanti e gli accompagnatori possono essere anche individuati tra i professori di altre classi.
18. Ogni classe può partecipare a max tre visite di istruzione, a scelta di intera o di mezza giornata, ad una rappresentazione teatrale in lingua, musicale o di altra tematica.
19. Non rientrano nei suddetti criteri viaggi, eventi, rappresentazioni, celebrazioni connessi a concorsi-premiazioni e a progetti in rete e territoriali.

UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI ENTI ESTERNI

L'utilizzo delle strutture scolastiche delle due sedi, in particolare dello spazio palestra da parte di Enti Esterni, è consentito solo nel rispetto della salvaguardia della struttura esolo se compatibile con le attività curriculari ed extracurricolari dell'istituzione e dietro la presentazione della richiesta da parte dell'Ente locale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATI

ESTRATTO DALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art.1 Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare. A questo principio si intende improntare ogni azione disciplinare. La sanzione è da commisurare alla gravità delle mancanze, ma irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come strumento di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di classe.

ORGANO DI GARANZIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, recante "Modifiche al D.P.R. 249 – 1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti".

VISTA la nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto.

Art.1. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola.

Art.2. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede

- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto
- n. 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante.

Art.3. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia (incompatibilità), lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

Art.4. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni scolastici così come previsto dell'art. 2, c.7 del DPR 235/2007. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

Art.5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art.6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

Art.7. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniquale sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Art.8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

Art.9. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

Art.10. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

Art.11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art.12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predisporre e sottoporre allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in

ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Art.13. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Art.14. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

Art.15. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia ha efficacia immediata all'interno dell'Istituto e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola.

DAL DOCUMENTO E-POLICY (presente sul sito)

REGOLAMENTO E SANZIONI RELATIVI ALL'UTILIZZO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI CONNESSI ALLA RETE PER LA LOTTA AL CYBERBULLISMO

1. L'uso dei dispositivi digitali mobili è consentito nei locali della Scuola esclusivamente per motivi didattici sotto il controllo del docente;
2. gli studenti possono portare un loro dispositivo a scuola ma sarà tenuto spento nello zaino fino all'uscita, loro stessi saranno responsabili dei propri dispositivi;
3. è vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, video e fotocamera nei locali della scuola, ad eccezione dell'utilizzo per motivi didattici previsto dai docenti;
4. gli studenti non possono usare la rete internet della scuola per scopi diversi da quelli didattici consentiti dai docenti (ovvero è vietato scaricare programmi, musica, film o altro oppure giocare con i dispositivi);
5. bisogna rispettare le consegne dei docenti nell'utilizzo dei dispositivi connessi;
6. non utilizzare, su personal computer scolastici, unità removibili personali senza autorizzazione;
7. segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti;

8. riferire ai docenti eventuali azioni commesse dai compagni che possano danneggiare stessi o gli altri;
9. denunciare se si è vittima di queste azioni al docente coordinatore di classe;
10. leggere il DDI (piano Didattico Digitale Integrato) pubblicato sul sito di questa Istituzione in merito al comportamento da osservare durante eventuali video-lezioni;
11. leggere il Documento E-Policy pubblicato sul sito di questa Istituzione in merito al comportamento corretto da tenere a scuola e fuori nell'uso della rete Internet.

QUADRO GENERALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE PER COLORO CHE NON RISPETTANO LE REGOLE INDICATE

** Tale schema di sanzioni è da considerarsi orientativo in quanto è facoltà del Consiglio di Classe, riunito per stabilire il procedimento disciplinare previsto, in casi specifici, circoscritte motivati, convertire la sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, in attività pratiche che possano comportare un beneficio per la scuola, facendo inoltre comprendere allo/a studente/essa il valore educativo del lavoro manuale proprio e altrui, del decoro e della pulizia degli ambienti scolastici. Detta conversione dovrà risultare a verbale e sottoscritta dai docenti del Consiglio e dai genitori dello/la studente/essa.

EVENTO	FREQUENZA	AZIONE	SANZIONE	ORGANO
Si utilizza il cellulare come orologio, calcolatrice o lettore MP3 Suona il	1 ^a e 2 ^a volta	Si invita l'alunno a spegnere immediatamente il dispositivo	Si registra l'accaduto sul registro di classe. Si invia nota ai genitori da restituire controfirmata	Docente presente in classe

cellulare				
Vengono inviati/letti messaggi				
L'alunno parla al cellulare	3 ^a volta	Si invita l'alunno a consegnare senza scheda SIM Il cellulare, che verrà portato in presidenza e dovrà essere Ritirato dai genitori	Si registra l'accaduto sul registro di classe. Eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal C.d.C..	Docente presente in classe
L'alunno usa il cellulare come hotspot per sé e/o per altri studenti	Già alla prima infrazione			Consiglio di Classe

<p>L'alunno usa il cellulare o altri dispositivi elettronici per acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati</p>	<p>Già alla prima infrazione</p>	<p>Si invita l'alunno a consegnare senza scheda SIM Il cellulare, che verrà portato in presidenza e dovrà essere ritirato dai genitori</p> <p>E' possibile segnalare l'infrazione alla Polizia Postale</p>	<p>Si registra l'accaduto sul registro di classe. Eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal C.d.C..</p> <p>Si registra l'accaduto sul registro di classe. Sospensione da due a quindici giorni stabilita dal C.d.C.. Eventuale denuncia alle autorità competenti. Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, offese,insulti,minacce,</p>	<p>Docente presente in classe</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Docente presente in classe</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Polizia Postale</p>
---	----------------------------------	--	---	--

			<p>molestie, odio razziale, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>	
--	--	--	---	--

INDICE

PREMESSA -----	PAG.2
TITOLO I: Principi Generali-----	PAG.2
TITOLO II: Sanzioni Disciplinari-----	PAG.8
INFRAZIONI -----	PAG.12
TITOLO III: Procedimenti disciplinari-----	PAG.17
TITOLO IV: Impugnazione e Organo di Garanzia-----	PAG.19
TITOLO V: Disposizioni per i Docenti-----	PAG.22
TITOLO VI: Norme Servizio mensa-----	PAG.25
TITOLO VII: Visite e Viaggi d'Istruzione --	PAG.27
ALLEGATI -----	PAG 29